

**CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI SOCCORSO NAUTICO E
TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA IN FORMA CONTINUATIVA**

TRA


l'Azienda Sanitaria Locale VCO (di seguito denominata A.S.L. VCO) codice fiscale 00634880033 con sede in Via Mazzini 117 - 28887 Omegna (VB), nella persona del suo Legale Rappresentante Dott. Corrado Cattrini in qualità di Commissario, nato a Vanzone con San Carlo (NO) il 30.09.1948, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Azienda stessa

E

l'Associazione di Pubblica Assistenza SQUADRA NAUTICA DI SALVAMENTO di VERBANIA (VB) (di seguito denominata P.A. SNS VERBANIA) codice fiscale 93005430033 con sede in Piazzale Flaim - 28921 - Verbania Intra, nella persona del suo Presidente Sig. Massimiliano Sabatini, nato a Premosello Chiovenda (VB) il 10.08.1971, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della stessa P.A. SNS VERBANIA

PREMESSO CHE

- possono accedere operativamente al Sistema di Urgenza ed Emergenza territoriale tutte le Associazioni di Volontariato aderenti all'A.N.P.As. disciplinate dalla Legge 266/91 e dalla L.R. 38/94;
- Il Comitato Regionale del Piemonte dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.As.) ha sottoscritto con la Regione Piemonte l'Accordo Regionale per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni di volontariato aderenti all'A.N.P.As. per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza ed altri trasporti approvato con D.G.R. 23 - 7393 del 12/11/07;
- la P.A. SNS VERBANIA è iscritta al Registro Regionale del Volontariato Sez. Provinciale del Verbano Cusio Ossola di cui all'Art. 3 della L.R. 29/08/1994 n° 38;
- la P.A. SNS VERBANIA con Determinazione Dirigenziale n° 121/28.2 del 30.04.1998 può esercitare l'attività di trasporto sanitario secondo quanto disposto dalla L.R. 42 del 29/10/92;
- all'A.S.L. 14 (oggi A.S.L. VCO) con la D.G.R. n. 36 - 16157 del 27.01.1997 sono state attribuite le competenze per l'istituzione e gestione della Centrale Operativa Provinciale



e per l'organizzazione dell'attività di trasporto sanitario di emergenza sul territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola;

- il personale Volontario e/o dipendente della P.A. SNS VERBANIA ha frequentato corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'Art. 3 punto m) della L.R. 42/92, secondo gli Standard Formativi previsti dagli Allegati A e B delle DD.GG.RR. 217-46120 del 23/05/95 e 34-5039 del 07/01/2002;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

La P.A. SNS VERBANIA si impegna ad effettuare, nel rispetto dell'accordo regionale della D.G.R. 23 - 7393 del 12/11/07 e secondo le particolari condizioni concordate tra le parti ed individuate nel presente atto, l'attività di soccorso nautico e trasporto sanitario di emergenza con l'utilizzazione dei mezzi, delle attrezzature e del personale di cui la P.A. SNS VERBANIA dispone.

ART. 2

La P.A. SNS VERBANIA si impegna ad eseguire l'attività di soccorso nautico e trasporto sanitario di emergenza svolgendo i servizi disposti esclusivamente dalla Centrale Operativa 118 Provinciale di Verbania. La P.A. SNS VERBANIA non può gestire, coordinare ed organizzare in proprio le chiamate di soccorso sanitario.

ART. 3

L'attività di soccorso nautico e trasporto sanitario di emergenza verrà garantita sul bacino lacuale del Lago Maggiore, sul territorio di competenza della Centrale Operativa 118 Provinciale di Verbania ed in ogni altro luogo indicato dalla Centrale Operativa 118 medesima, con le seguenti postazioni:

n. 1 M.S.B. (Mezzo di Soccorso di Base) in forma continuativa h24 presso le propria Sedi Operative di Piazzale Flaim (Idroambulanza) oppure Via Tomaso Perassi (Autoparco) a Verbania Intra e con i mezzi di soccorso in stazionamento, secondo quanto disposto dal competente Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte.

Il servizio di soccorso nautico e trasporto sanitario di emergenza sarà garantito sulle 24 ore con Idroambulanza od alternativamente, con Ambulanza di Soccorso di Base dotate delle dotazioni ed apparecchiature rispondenti alle caratteristiche previste dalla normativa regionale vigente. Su richiesta della Centrale Operativa verrà utilizzata l'idroambulanza oppure il mezzo stradale, allo scopo entrambi i mezzi verranno sempre tenuti a disposizione del Servizio con le dislocazioni operative ritenute concordemente più opportune.

ART. 4

L'A.S.L. VCO garantisce il collegamento e coordinamento con la Centrale Operativa 118 Provinciale mediante l'installazione di apparati radio e di altre eventuali apparecchiature che si rendessero necessarie, secondo la regolamentazione adottata dalla Centrale Operativa medesima.

La P.A. SNS VERBANIA si impegna a consentire l'installazione delle apparecchiature di cui sopra sui propri mezzi, la manutenzione ordinaria delle apparecchiature è a carico della A.S.L. VCO.

Per la manutenzione straordinaria delle apparecchiature, di norma a carico della A.S.L. VCO verranno di volta in volta valutate eventuali responsabilità degli utilizzatori al fine di determinare l'attribuzione dell'onere economico.

ART. 5

La P.A. SNS VERBANIA si impegna a svolgere l'attività di soccorso nautico e trasporto sanitario di emergenza in forma continuativa, con mezzi di soccorso equipaggiati delle necessarie apparecchiature e dotazioni strumentali, rispondenti alle vigenti normative regionali e dai protocolli operativi assunti a livello regionale.

Per i mezzi di soccorso avanzato le attrezzature aggiuntive e la relativa manutenzione sono a carico del Sistema 118 attraverso le Aziende Sanitarie competenti.

ART. 6

La P.A. SNS VERBANIA dovrà assicurare la presenza di personale, Volontario e/o dipendente, denominato Soccorritore, in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti.

La responsabilità di tale personale ricade direttamente, per le rispettive competenze, sul Presidente o sul Responsabile Sanitario della P.A. SNS VERBANIA e su quest'ultimo, per quanto concerne il rispetto delle norme igienico-sanitarie e le modalità di corretta conservazione degli strumenti e delle dotazioni sanitarie di competenza. Il personale Volontario e/o dipendente, addetto all'attività di trasporto sanitario di emergenza, dovrà frequentare i corsi di aggiornamento eventualmente definiti dalle normative regionali vigenti.

I costi sostenuti dalla P.A. SNS VERBANIA per la formazione del personale Volontario e/o dipendente delle postazioni di soccorso convenzionate in forma continuativa saranno riconosciuti in fase di rendicontazione fino ad un massimo di Euro 61,97 per ogni Soccorritore che sosterrà l'esame di fine corso.

Il numero di Soccorritori della P.A. SNS VERBANIA a bordo dei mezzi dovrà essere pari a due unità (autista/pilota-soccorritore e soccorritore), entrambi in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. La P.A. SNS VERBANIA potrà, per motivate esigenze, inserire ulteriori Soccorritori a bordo dei mezzi, previa comunicazione alla C.O. del periodo di inserimento e delle competenze assegnate ai singoli Soccorritori aggiuntivi, fermo restando il limite di rimborso delle spese a due unità. La P.A. SNS VERBANIA si impegna a fornire contestualmente alla firma della presente convenzione l'elenco nominativo aggiornato del personale abilitato allo svolgimento dell'attività di trasporto sanitario di emergenza per ogni postazione.

La P.A. SNS VERBANIA richiede all'A.S.L. VCO la designazione dei certificatori regionali 118 per le sessioni di valutazione finale dei corsi Volontario soccorritore (All. A e TPP). L'A.S.L. VCO si impegna a nominare direttamente o a richiederne la nomina ad altra Azienda Sanitaria, rimborsando i compensi previsti dalla D.G.R. 24-3739 del 4.9.2006 a fronte della partecipazione.

ART. 7

L'equipaggio dei mezzi di soccorso di base è tenuto alla corretta e completa compilazione e sottoscrizione della scheda d'intervento fornita dall'A.S.L. VCO.

Per ogni intervento di soccorso l'equipaggio compilerà la scheda in triplice copia di cui:

- una copia dovrà essere inviata con cadenza mensile all'archivio sanitario della Centrale Operativa 118 Provinciale,
- una copia dovrà essere consegnata al trasportato o nel caso di ospedalizzazione al personale sanitario incaricato,
- una copia dovrà essere conservata presso la sede della P.A. SNS VERBANIA a cura del Responsabile Sanitario.

La Centrale Operativa 118 Provinciale verifica la completa e corretta compilazione delle schede sanitarie.

Le schede d'intervento acquisite nell'archivio sanitario della Centrale Operativa 118 Provinciale sono conservate per tempo illimitato e possono essere rilasciate agli aventi diritto in copia conforme con segnalazione alla P.A. SNS VERBANIA

La P.A. SNS VERBANIA si impegna ad utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione dall'A.S.L. VCO. per la compilazione delle schede intervento.

Per i mezzi di soccorso avanzato le procedure sopra descritte sono a carico del personale sanitario.

ART. 8

L'A.S.L. VCO mette a disposizione sui mezzi di soccorso avanzato il personale infermieristico e/o medico abilitato.

ART. 9

La P.A. SNS VERBANIA si impegna a fornire al personale Volontario e/o dipendente l'equipaggiamento previsti, secondo le indicazioni sancite dall'Accordo regionale e dalla D.G.R. n. 45-6134 dell'11/06/07.

Il logo 118 può essere apposto esclusivamente sulle divise in dotazione agli equipaggi impegnati nell'attività di trasporto sanitario di emergenza di cui alla presente convenzione.

ART. 10

La P.A. SNS VERBANIA può utilizzare per l'attività oggetto della convenzione un mezzo dedicato in modo esclusivo per ciascuna postazione in forma continuativa, fornendone il numero di targa entro il termine previsto per la sottoscrizione del presente accordo.

Per tale mezzo l'A.S.L. VCO riconoscerà i costi sostenuti come previsto nell'accordo regionale vigente.

Le sostituzioni del mezzo dedicato saranno effettuate con un mezzo avente analoghe caratteristiche tecnico-strumentali che non deve essere mantenuto in stand by, ma deve essere utilizzato per tutte le altre attività svolte dalla P.A. SNS VERBANIA.

Nel caso in cui la P.A. SNS VERBANIA non comunichi il numero di targa del mezzo individuato come titolare e quindi utilizzi per l'attività oggetto della convenzione in forma continuativa più mezzi per ciascuna postazione, aventi caratteristiche tecnico-strumentali conformi a quelle richieste, i costi dei mezzi verranno riconosciuti come previsto nell'accordo regionale vigente.

ART. 11

Nel caso di manutenzione programmata o di guasti tecnici imprevisti al mezzo in servizio presso la postazione, la P.A. SNS VERBANIA s'impegna alla sua sostituzione con altro mezzo, avente analoghe caratteristiche tecnico-strumentali, a garanzia della continuità del servizio, nel più breve tempo possibile e comunque entro le due ore dall'inizio del fermo.

Nel caso in cui si verifichi la sospensione temporanea dell'attività oggetto della presente convenzione da parte della P.A. SNS VERBANIA, superiore ai tempi sopra indicati, la Centrale Operativa 118 Provinciale potrà procedere come segue:

- ripristino dell'attività sospesa attraverso il ricorso ad altri soggetti convenzionati per un periodo di tempo non inferiore alle sei ore. In questo caso l'A.S.L. VCO procederà a compensare a debito quanto corrisposto al soggetto che ha effettuato la sostituzione, secondo le tariffe previste dalla convenzione in forma estemporanea, compreso il diritto di sosta oraria, arrotondato per eccesso all'ora superiore, che decorre dalla chiamata per la sostituzione sino al reintegro in servizio del mezzo di soccorso presso la postazione da parte della P.A. SNS VERBANIA convenzionata;
- non ripristino dell'attività sospesa. In questo caso l'A.S.L. VCO procederà a compensare a debito per ogni ora di effettiva sospensione dell'attività eccedente le due ore, l'importo determinato dal rapporto tra il preventivo economico della postazione convenzionata ed il totale delle ore annue di attività continuativa.

In tutti i casi di sospensione dell'attività, la P.A. SNS VERBANIA deve darne immediate comunicazione alla sala operativa della Centrale Operativa 118 Provinciale.

La P.A. SNS VERBANIA dovrà tempestivamente comunicare via fax il fermo e la relativa sostituzioni dei mezzi di soccorso al settore amministrativo della Centrale Operativa 118 provinciale.

In ogni caso tutte le sostituzioni dovranno essere debitamente documentate in fase di rendicontazione, su apposito registro, con l'indicazione in ordine cronologico dell'evento, della targa del mezzo sostituito e sostitutivo, il motivo e la durata della sostituzione.

ART. 12

L'A.S.L. VCO si impegna a corrispondere alla P.A. SNS VERBANIA a titolo di rimborso spese per l'attività di trasporto sanitario di emergenza in forma continuativa per il periodo 01.01.2011 – 31.12.2011, gli importi per le postazioni di seguito indicate:

- Euro 199.018,56 per la postazione di soccorso di base h 24 di VERBANIA INTRA, in 12 rate mensili posticipate, entro 30 giorni fine mese data ricevimento fattura, salvo eventuali conguagli attivi o passivi autorizzati in sede di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per il servizio.

Il pagamento delle fatture emesse dalla P.A. SNS VERBANIA avverrà al netto del valore dei bolli apposti sui documenti contabili, se dovuti.

Sui documenti contabili emessi non potranno essere addebitate spese per bonifico bancario.

Il consuntivo certificato dai Revisori della P.A. SNS VERBANIA dovrà essere presentato nei tempi e modi individuati dall'accordo regionale di riferimento. L'approvazione del rendiconto da parte dell'A.S.L. VCO, autorizza l'erogazione a saldo di conguagli attivi e passivi per il servizio convenzionato. La P.A. SNS VERBANIA si impegna a fornire i chiarimenti richiesti dall'A.S.L. VCO a seguito della verifica sul consuntivo, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il mancato inoltro dei chiarimenti richiesti da parte della P.A. SNS VERBANIA nel termine perentorio di 60 giorni comporterà la definizione del consuntivo economico nei limiti delle osservazioni inoltrate dall'A.S.L. VCO. Sulla decisione assunta dall'A.S.L. VCO, la P.A. SNS VERBANIA potrà richiedere la convocazione della Commissione Consultiva prevista

all'articolo 16 dell'Accordo quadro per la verifica del provvedimento assunto dalla A.S.L. VCO

ART. 13

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3 L.R. 42/92 la P.A. SNS VERBANIA è obbligata a stipulare polizze assicurative a copertura della responsabilità civile per danni provocati a terzi in conseguenza dell'attività di trasporto sanitario di emergenza di cui alla presente convenzione, nonché a copertura delle malattie, rischi professionali e degli infortuni connessi all'attività del proprio personale. La P.A. SNS VERBANIA esonera l'A.S.L. VCO da qualsiasi responsabilità per danni derivanti a terzi, trasportati e non, per effetto del servizio.

La P.A. SNS VERBANIA è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivanti a terzi, trasportati e non, in conseguenza dell'attività professionale del personale infermieristico e/o medico.

ART. 14

L'A.S.L. VCO, qualora non provveda direttamente, si impegna a rimborsare i costi sostenuti per i pasti dei volontari secondo le modalità previste dall'accordo vigente.

ART. 15

Il materiale sanitario di consumo, per il mezzo in convenzione continuativa, sarà fornito dal Sistema 118, secondo un calendario concordato di distribuzione, ad eccezione dell'ossigeno medicale per il quale la P.A. SNS VERBANIA provvederà direttamente all'acquisto e ne riporterà la spesa in fase di rendicontazione. L'eventuale acquisto di materiale sanitario di consumo da parte della P.A. SNS VERBANIA dovrà essere preventivamente autorizzato dal Direttore della Centrale Operativa 118 provinciale; la spesa per detto materiale verrà riportata in fase di rendicontazione allegando le eventuali autorizzazioni. La P.A. SNS VERBANIA è tenuta al conferimento dei rifiuti speciali negli appositi contenitori presso le sedi individuate dall'A.S.L. VCO oppure direttamente al termine di ogni servizio presso il Pronto Soccorso di destinazione.

ART. 16

La P.A. SNS VERBANIA si impegna a non assumere con altri Enti o strutture pubbliche e/o private accordi od intese di ogni forma e tipo che possano essere in pregiudizio per l'esecuzione della presente convenzione.

Da parte sua l'A.S.L. VCO non potrà avanzare nei confronti della P.A. SNS VERBANIA richieste tali da compromettere i fini istituzionali dell'Associazione stessa.

ART. 17

La P.A. SNS VERBANIA assumerà il servizio con mezzi di sua proprietà o presi in locazione con facoltà di acquisto o con patto di riservato dominio, riportando lo stemma dell'Associazione riprodotto sulle fiancate, il simbolo internazionale di soccorso posizionato come riportato negli allegati tecnici dei D.P.R. 553 del 17/12/87 e D.P.R. 487 del 20/11/97 e, sui mezzi impiegati per il servizio oggetto della presente convenzione, lo stemma "PIEMONTE 118", fornito a cura della Centrale Operativa 118, posizionato su quattro lati come previsto dalle direttive regionali.

La P.A. SNS VERBANIA non può pubblicizzare un numero telefonico diverso dal 118 per le chiamate di emergenza sanitaria.

ART. 18

La violazione degli Artt. 1 e/o 2 della presente convenzione da parte della P.A. SNS VERBANIA comporta la risoluzione del presente contratto previa comunicazione scritta a della controparte notificata a mezzo di raccomandata A.R.

ART. 19

L'A.S.L. competente per territorio, attraverso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, esercita le proprie funzioni di vigilanza e controllo tramite i propri organi.

L'A.S.L. VCO, tramite i propri incaricati, potrà verificare in qualsiasi momento, presso qualsiasi sede e luogo, l'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione. I risultati delle verifiche e controlli saranno riportati in apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Eventuali inadempimenti o infrazioni rilevati dovranno essere contestati per iscritto e sottoscritti all'atto della rilevazione da ambo le parti. Tali segnalazioni saranno inoltrate successivamente per competenza agli organismi preposti ed in copia alla P.A. SNS VERBANIA. Quest'ultima dal ricevimento della contestazione avrà dieci giorni di tempo per rispondere per iscritto e qualora la controversia non fosse risolta, la stessa verrà sottoposta alla Commissione Consultiva Regionale prevista dall'Art. 16 dell'accordo regionale.

ART. 20

La presente convenzione decorre dal 01.01.2011 e fino al 31.12.2011, salvo disdetta anticipata, formalmente notificata dalle parti, con preavviso scritto di almeno 30 giorni.

ART. 21

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli Artt. 5 e 33 del D.P.R. n° 131 del 26/04/1986. Le spese eventuali di registrazione saranno a carico dell'A.S.L. VCO.

ART. 22

La P.A. SNS VERBANIA è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla convenzione. La A.S.L. VCO verificherà in occasione di ogni pagamento alla P.A. convenzionata e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora la P.A. convenzionata non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 la presente convenzione si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3. La P.A. convenzionata produce a corredo della presente il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) valido alla data della stipula.

Il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) è: _____.

Letto, firmato e sottoscritto.

Omegna _____

Il Presidente della
P.A. SNS VERBANIA
Sig. Massimiliano Sabatini

Il Commissario
A.S.L. VCO
Dott. Corrado Cattrini